

## Finanziaria 2023

**Uno sguardo più da vicino alle novità di maggiore interesse**

**L**a Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio 2023 prevede tutta una serie di interventi, alcuni dei quali riguardano anche noi Agenti. Secondo una prassi ormai consolidata, tutte le misure sono state ricompattate in un unico mega articolo suddiviso in 903 commi, con tantissime modifiche rispetto al testo originario presentato il mese precedente. Vediamo un pò più da vicino le novità più rilevanti che già avevamo anticipato nello scorso notiziario.

**Innalzamento della soglia di ricavi e compensi per l'applicazione del Regime forfettario**  
Si prevede l'innalzamento ad 85.000€ della soglia di ricavi e compensi (con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori) al di sotto della quale è possibile applicare il cd. "Regime Forfettario" di cui alla Legge di stabilità 2015 (prima fissata a 65.000€). Quindi viene consentita per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni l'applicazione dell'aliquota pari al 15% sostitutiva di quelle dovute (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) purché nell'esercizio precedente non siano stati percepiti ricavi e compensi per più di 85.000€. ...

segue a pag. 2

### In questo numero

- Finanziaria 2023
- Rimborsi IRAP
- Sicily Business Forum
- La trasformazione da ditta individuale a società
- Agenti: come andare in pensione nel 2023
- Rubrica Legale

### Rimborsi IRAP

**Ancora sentenze favorevoli agli agenti sardi**

La caparbieta della Federagenti supportata dalla competenza dei professionisti che collaborano da anni con l'associazione (nel caso specifico il merito va dott. Alessandro Sassu per quanto riguarda la provincia di Sassari) hanno fatto sì che un altro agente di commercio dopo la sentenza avversa della commissione tributaria di primo grado di Sassari abbia ottenuto una significativa vittoria in appello presso la commissione tributaria di Cagliari in materia di Irap.

**I fatti.** Nel 2015 un agente sardo propone ricorso contro il silenzio rifiuto dell'agenzia delle Entrate di Sassari formatosi in seguito alla mancata risposta all'Istanza di rimborso Irap presentata per suo conto dalla Federagenti e relativa ai periodi di imposta 2003, 2004, 2006 e 2007 per l'importo complessivo di euro 3.508,77. La Commissione tributaria di Sassari respinge il ricorso ...

segue a pag. 3

**A Catania il 17 marzo uno dei più importanti appuntamenti formativi del Sud Italia**

### Sicily Business Forum

**Un evento in cui i principali attori dello scenario economico si incontreranno per confrontarsi**

Il 17 marzo, dalle ore 9,00 sino alle 18,30 nella prestigiosa location del FourPoints – Sheraton Catania Hotel, a Aci Castello, si terrà il più grande evento di business per il Sud Italia, il "Sicily Business Forum", organizzato da Plurimpresa in collaborazione con Performance Strategies. Molte le aziende e associazioni che parteciperanno a questa giornata formativa di altissimo livello, tra i diversi partners, anche Federagenti.

Attilio Parisi, direttore generale, di Plurimpresa pone l'accento sull'importanza della collaborazione con Federagenti "Perché questo comparto si è rivelato molto attento al settore della formazione, sempre in continua evoluzione. Perché oggi non basta ...

segue a pag. 5

FATTURE  
PROVVIGIONALI  
ELETTRONICHE?  
CARTACEE?

**SCARICA IL  
SOFTWARE  
GRATUITO  
PER TUTTI GLI  
AGENTI DI  
COMMERCIO**




**INVIO IMMEDIATO  
TRAMITE CANALE  
TELEMATICO SDI**



Emetti le tue  
Fatture Provvigionali  
Elettroniche e Cartacee  
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet  
[www.FattureAgenti.IT](http://www.FattureAgenti.IT)  
e attiva il tuo Account.

**Tutto Gratis al 100%**

**Scopri le Funzionalità  
del Software Gratuito**



 **soluzione agenti**  
Sento la **FORZA** di un  
Software per Agenti in TE...  
**USA LA FORZA** 

# Finanziaria 2023

## Uno sguardo più da vicino alle novità di maggiore interesse

a cura della **Redazione**

**L**a Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio 2023 prevede tutta una serie di interventi, alcuni dei quali riguardano anche noi Agenti. Secondo una prassi ormai consolidata, tutte le misure sono state ricompattate in un unico mega articolo suddiviso in 903 commi, con tantissime modifiche rispetto al testo originario presentato il mese precedente. Vediamo un po' più da vicino le novità più rilevanti che già avevamo anticipato nello scorso notiziario.

### Innalzamento della soglia di ricavi e compensi per l'applicazione del Regime forfettario

Si prevede l'innalzamento ad 85.000€ della soglia di ricavi e compensi (con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori) al di sotto della quale è possibile applicare il cd. "Regime Forfettario" di cui alla Legge di stabilità 2015 (prima fissata a 65.000€). Quindi viene consentita per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni l'applicazione dell'aliquota pari al 15% sostitutiva di quelle dovute (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) purché nell'esercizio precedente non siano stati percepiti ricavi e compensi per più di 85.000€. Viene prevista l'uscita immediata dal Regime forfettario (e quindi sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite) per i contribuenti che abbiano superato il limite di 100.000€ di ricavi e compensi prodotti nell'anno.

### La Tassa piatta incrementale

Viene introdotta la possibilità per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario di applicare una aliquota fissa pari al 15% sull'incremento reddituale prodotto nell'esercizio 2023 rispetto al più alto dei redditi dichiarati nel triennio 2020, 2021 e 2022 per un differenziale massimo pari a 40.000€. Da tale differenza viene poi dedotto (come se fosse una franchigia) il 5% del reddito preso come riferimento per il calcolo della differenza. Alla somma così calcolata verrà applicata un'aliquota fissa pa-

ri al 15% mentre la restante parte del reddito imponibile sarà assoggettata alle ordinarie aliquote IRPEF. Facciamo l'esempio di un agente che guadagni nel 2023 90.000€ e nei 3 anni precedenti abbia guadagnato rispettivamente 60.000€ (2022); 35.000€ (2021); 50.000€ (2020). Al fine della determinazione della base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota del 15%, si dovrà innanzitutto calcolare la differenza tra il reddito conseguito nel 2023 (pari a 90.000) e il reddito più elevato del triennio 2020-2022, che nel nostro esempio corrisponde a 60.000€. Avremo quindi una differenza pari a  $(90.000 - 60.000) = 30.000€$ . Per determinare la base imponibile, si dovrà decurtare dalla differenza, il 5% dell'importo del reddito più elevato registrato nel triennio, pari a  $3.000€$  ( $60.000 \times 5\%$ ). Si otterrà quindi una base imponibile pari a  $27.000€$  ( $90.000 - 3.000 - 3.000$ ), sulla quale dovrà essere applicata l'aliquota del 15% e quindi l'Quaderni della Federagenti 2 l'imposta sostitutiva sarà pari a  $4.050,00€$  (Flat tax). A questa si dovrà aggiungere l'imposta lorda calcolata per scaglioni, sulla differenza tra reddito conseguito nel 2023 e base imponibile sulla quale è stata applicata la flat tax incrementale (differenza tra  $90.000 - 27.000 = 63.000$ ), cioè una imposta lorda di  $19.990€$ . Applicando la Flat tax incrementale il contribuente avrà un totale Imposte di  $24.040,00€$  ( $= 4.050 + 19.990$ ). Quindi senza considerare detrazioni, addizionali ecc., il contribuente avrebbe in questo caso un notevole risparmio fiscale, in quanto applicando le aliquote Irap per scaglioni di reddito sull'intero reddito del 2023 di 90.000, avrebbe determinato un'imposta lorda pari a  $31.600,00€$  contro i  $24.040,00€$  (risparmio fiscale pari a  $7.560,00€$ ). Raccomandiamo comunque di rivolgersi al proprio commercialista - che dovrebbe conoscere l'esatta situazione del contribuente che assiste - per un consiglio in merito all'adozione di tale regime. Qualora per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, le norme facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, va tenuto conto anche della parte di reddito assoggettata alla tassa piatta incrementale. Infine, ai fini del calcolo degli acconti IRPEF per il periodo d'imposta 2024, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le ordinarie aliquote IRPEF sull'intero ammontare di reddito prodotto. Per dare un giudizio definitivo su questa misura occorre attendere le istruzioni operative che l'Agenzia delle Entrate dovrà fornire.

### Definizione agevolata degli avvisi bonari

Viene introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. "avviso bonario") relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. L'agevolazione consiste nella possibilità di definire la propria posizione mediante il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo se pagate entro 30 giorni dalla notifica). Condizione per la definizione agevolata è che, al momento di entrata in vigore della norma (cioè al 1° Gennaio 2023) non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva, ovvero, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente all'entrata in vigore della norma in esame. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti, degli interessi e delle somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale). Il versamento delle somme dovute deve avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni ovvero fino a 20 rate di pari importo. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. In deroga allo Statuto del contribuente, si prevede che venga esteso di un anno il termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato. Il nuovo termine di decadenza diventa quindi il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

### Stralcio dei carichi fino a 1.000€, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

Viene disposto l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023, dei debiti tributari di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000€, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei cari-

# Federagenti

CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)

chi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Da notare che per i carichi fino a 1.000€ affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati), l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Tale annullamento quindi non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. In relazione alle altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/92 (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'annullamento automatico opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, co. 6, della L. n. 689/81, e quelli di cui all'art. 30, co. 1, del d.P.R. n. 602/73. Tale annullamento non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

#### Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Si prevede la possibilità di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai singoli carichi affi-

dati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (fermo restando l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1000€ di cui appena sopra). Ove si aderisca a tale procedura, sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica. Dunque, sono abbattuti: - gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni; - gli interessi di mora (ex art. 30, co. 1 del DPR n. 602/73); - le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (cd. sanzioni civili); - le somme maturate a titolo di aggio per l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/99 (si tratta di una novità rispetto alle precedenti definizioni agevolate). Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure fino ad un massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024). In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. Con l'attivazione della procedura di definizione agevolata, i giudizi pendenti sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto ed il giudizio si estinguerà a seguito della produzione della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate, la sospensione del giudizio verrà revocata dal giudice su istanza di una delle parti. Il versamento delle somme dovute può avvenire mediante domiciliazione sul conto corrente, ovvero con bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da

pagare, oppure ancora in alternativa, presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi alle risorse proprie tradizionali UE e all'IVA riscossa all'importazione; alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. La definizione agevolata opera anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/92, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. In tal caso, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli per ritardato pagamento delle somme dovute di cui all'art. 27, comma 6, della L. n. 689/81 e quelli di mora sulle somme iscritte al ruolo di cui all'art. 30, co. 1, del d.P.R. n. 602/73.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di pensione rimandiamo all'articolo di pagina 7 in questo notiziario. ■

**Federagenti**  
CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a [info@federagenti.org](mailto:info@federagenti.org)

## Rimborsi IRAP

### Ancora sentenze favorevoli agli agenti sardi

a cura di **Giulio Favini**

— Direttore Responsabile Notiziario Federagenti —

La caparbieta della Federagenti supportata dalla competenza dei professionisti che collaborano da anni con l'associazione (nel caso specifico il merito va dott. Alessandro Sassu per quanto riguarda la provincia di Sassari) hanno fatto sì che un altro agente di commercio dopo la sentenza avversa della commissione tributaria di primo grado di Sassari abbia ottenuto una significativa vittoria in appello presso la commissione tributaria di Cagliari in materia di Irap.

**I fatti.** Nel 2015 un agente sardo propone ricorso contro il silenzio rifiuto dell'agenzia delle Entrate di Sassari formatosi in seguito alla mancata risposta all'istanza di rimborso Irappresentata per suo conto dalla Federagenti e relativa ai periodi di imposta 2003, 2004, 2006 e 2007 per l'importo complessivo di euro 3.508,77. La Commissione tributaria di Sassari respinge il ricorso attribuendo particolare valenza alla circostanza che l'agente in qualche rara occasione si fosse avvalso di collaboratori esterni: tale circostanza connotava, secondo i giudici tributari di prime cure, l'esistenza di un'autonoma organizzazione imprenditoriale e pertanto, con sentenza

del 26 giugno 2015, depositata in data 3 marzo 2016 respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese.

**L'Appello.** In data 22 marzo 2016 l'agente patrocinato dal dott. Sassu produce appello presso la commissione tributaria regionale di Cagliari, ritenendo la sentenza di primo grado errata per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d. lgs. 446/1997; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d. lgs. 446/1997. Successivamente con atto del 2 agosto 2022 l'agente presenta atti contenenti memorie illustrative, argomentando ulteriormente circa la soggettività Irapp degli agenti di commercio e, in questo caso, l'insistenza di autonoma organizzazione nell'ambito della sua attività.

La commissione regionale di Cagliari rifacendosi alle numerose sentenze della Cassazione accoglie le prospettazioni formulate dall'agente ricorrente riconoscendo la fondatezza delle stesse, e ciò in quanto lo stesso agente si è dimostrato unico soggetto della propria organizzazione aziendale che non ha mai ecceduto i limiti personali e non è mai stato inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse. In questo specifico caso l'agente per l'esercizio della propria attività ha sì impiegato beni strumentali quali la macchina e due pc, ma questi non si possono considerare ecceden-

ti del minimo indispensabile, inoltre anche se si è avvalso di collaborazioni queste sono state valutate di misura irrilevante a fronte del complesso dell'attività lavorativa svolta individualmente dallo stesso (cass. Civile Sez. VI. 21(12/2020. 29206). Pertanto la Commissione Tributaria per la Sardegna, sezione 3 sulla scorta di tali considerazioni ed in virtù degli orientamenti giurisprudenziali dominanti ha accolto il ricorso presentato dall'agente e ha condannato l'agenzia delle Entrate al rimborso delle somme versate negli anni a titolo di IRAP pari a euro 3.508,77 nonchè alle spese di giudizio.

Si tratta come è bene chiarire dell'ennesima sentenza favorevole alla categoria pronunciata dai giudici tributari sardi di seconda istanza ed alla luce di quello che ormai si può definire un orientamento pacifico della magistratura tributaria invitiamo tutti gli agenti che hanno prodotto negli anni l'istanza di rimborso e che sono ancora nei termini per ricorrere a rivolgersi alle nostre sedi per valutare la possibilità di procedere per il recupero delle somme indebitamente pagate. ■





# RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

## NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



## SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



A Catania il 17 marzo uno dei più importanti appuntamenti formativi del Sud Italia

# SICILY BUSINESS FORUM

Un evento in cui i principali attori dello scenario economico si incontreranno per confrontarsi

di **Antonella V. Guglielmino**

— Responsabile Relazioni Esterne Eurema & Ufficio stampa Plurimpresa —

Il 17 marzo, dalle ore 9,00 sino alle 18,30 nella prestigiosa location del FourPoints – Sheraton Catania Hotel, a Aci Castello, si terrà il più grande evento di business per il Sud Italia, il “Sicily Business Forum”, organizzato da Plurimpresa in collaborazione con Performance Strategies. Molte le aziende e associazioni che parteciperanno a questa giornata formativa di altissimo livello, tra i diversi partners, anche Federagenti.

Attilio Parisi, direttore generale, di Plurimpresa pone l'accento sull'importanza della collaborazione con Federagenti “Perché questo comparto si è rivelato molto attento al settore della formazione, sempre in continua evoluzione. Perché oggi non basta più la ‘tradizionale’ lezione in aula, ma serve una nuova forma esperienziale attraverso una forte comunicazione emotiva. Data la comunione di intenti con Federagenti gli associati potranno partecipare al Forum a condizioni agevolate contattando il numero 3884281421. Oggi ci avviamo verso forme di comunicazione sempre più avanzate, dove le persone cercano qualità, competenza, eccellenza, professionalità”.

Una giornata intensa con 4 relatori d'eccellenza: Arrigo Sacchi, uno dei migliori allenatori della storia del calcio, che affronterà il tema: ‘La nuova leadership: gestire persone e obiettivi - le 5 regole d'oro per potenziare la gestione del team’; Paolo Nespoli, il primo italiano a partecipare a una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale internazionale, che intratterrà gli intervenuti con una sessione su ‘Vedere oltre i confini – Cambiare la prospettiva per una visione a lungo raggio’; Federica Marchionni, top manager italiana, oggi CEO di Global Fashion Agenda, un'organizzazione che mira a trasformare il fashion in un'industria sostenibile. La Marchionni farà un focus su ‘Building future: reinventare e reinventarsi per superare le crisi: dagli inflection point alla pandemia’; Leopoldo Gasbarro, direttore responsabile del *Wall Street Italia*, che modererà la tavola rotonda ‘Sicily



Business Focus' dove saranno illustrati i nuovi scenari economici, politici e socio-culturali per il rilancio del Mezzogiorno d'Italia.

Continua Parisi: “Questa giornata è un momento importante per tutta la Sicilia, è un'opportunità per le aziende che credono nello sviluppo attraverso la formazione. Ho deciso di scommettere sulla Sicilia come baricentro del Mezzogiorno d'Italia, cercando di colmare l'importante gap formativo che a mio avviso attualmente rappresenta un limite alla crescita qualitativa delle imprese. Il nuovo management deve acquisire le competenze necessarie per attuare una leadership vincente, visionaria. Ho intercettato questo bisogno sul territorio e mi sto spendendo affinché questo avvenga. Non bisogna dimenticare cosa scrisse Henry Kissinger,

ex Segretario di Stato americano: “un leader è colui che porta le persone da dove si trovano a dove non sono mai state prima”. Quindi, è necessario per costruire un futuro migliore avere una classe dirigente che traghetti questa terra verso mete migliori, superando dubbi e scetticismi”.

Il ‘Sicily Business Forum’ rappresenterà il luogo ideale in cui aziende, professionisti, istituzioni ed esperti di economia e finanza si incontreranno per confrontarsi, creare relazioni, aprendo nuove opportunità di business. Una full immersion tra manager, Ceo, imprenditori e decision marker capace di generare un nuovo modo di fare impresa!

Federagenti  
CISAL

- I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO



# La trasformazione da ditta individuale a società

**Una scelta che, per motivi fiscali, attrae sempre più agenti, ma che nasconde criticità**

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

**È** stata per anni una scelta di “moda”, ma quando gli agenti entrano nei nostri uffici per valutare la situazione al momento della cessazione dell’attività si accorgono spesso che la decisione presa a suo tempo di trasformare la propria ditta individuale per esempio in società a responsabilità limitata non è stata poi così felice.

Il passaggio dalla ditta individuale ad una società viene visto dagli agenti come una soluzione per godere di maggiori vantaggi fiscali rispetto alla prima modalità di svolgimento dell’attività agenziale; tralasciando le valutazioni più propriamente fiscali che comunque non sempre confermano questa affermazione è opportuno invece considerare molti altri aspetti specialmente sul versante civilistico e previdenziale che ci possono far capire come questo passaggio non sia esente da insidie.

Andiamo dunque a verificare quegli aspetti che, nella normalità, non vengono valutati perché non hanno una immediata ricaduta economica sul soggetto che intende operare la trasformazione.

Innanzitutto l’agente che decide di passare da ditta individuale a Società deve, obbligatoriamente, ottenere il consenso della Preponente, infatti il contratto al momento intercorre tra l’azienda e l’agente e le obbligazioni reciprocamente assunte fra le parti non possono automaticamente trasferirsi ad un nuovo soggetto senza l’assenso della preponente. L’istituto giuridico per conseguire tale risultato è quello della cessione del contratto previsto dall’art 1406 del codice civile. Così facendo il contratto sarà legittimamente trasferito al nuovo soggetto giu-

ridico e l’anzianità del rapporto ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto sarà conservata (ciò vuol dire chiaramente che al momento del passaggio da un soggetto all’altro la preponente non dovrà liquidare all’agente persona fisica nessuna indennità). Tecnicamente il passaggio può avvenire con una semplice scrittura privata in cui si dia atto del passaggio e della continuità senza per questo dover necessariamente siglare un nuovo contratto (circostanza questa molto spesso utilizzata dalle ditte mandanti per modificare in peius il contenuto economico del contratto a sfavore dell’agente).

L’aspetto sicuramente più rilevante e da prendere più attentamente in considerazione è quello previdenziale soprattutto nel caso in cui la trasformazione comporti il passaggio ad una società di capitali, cioè una s.r.l. per essere più chiari.

Infatti con la costituzione di una srl ed il trasferimento del mandato di agenzia alla società i versamenti contributivi individuali dell’agente vengono a cessare. Il versamento previdenziale in questo caso infatti si limita solo al 4% (3% a carico dell’azienda preponente, 1% a carico della società di agenzia), ma tale importo non va ad alimentare la posizione contributiva, bensì viene incamerato dall’Enasarco a titolo di contributo assistenziale (cioè di solidarietà attraverso il quale la Fondazione finanzia annualmente le prestazioni integrative e assistenziali).

Ovviamente quindi con il passaggio a società l’anzianità contributiva maturata dall’agente, a meno che questi non mantenga altri contratti a titolo individuale, non aumenterà e pertanto se alla data di cessazione come agente individuale questi non ha ancora maturato i requisiti minimi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia Enasarco, non maturerà mai il diritto a percepirla ed i contributi versati andranno persi, a meno che, entro i termini pre-

visti da Regolamento (24 mesi dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione della posizione individuale) il nostro agente non richieda di essere ammesso alla contribuzione volontaria e versi alla Fondazione quanto necessario per la maturazione dei requisiti minimi per la pensione.



Sempre in tema pensionistico un altro aspetto da tenere bene a mente è questo: mentre al raggiungimento dell’età pensionabile un agente individuale può recedere dal contratto di agenzia avendo diritto alle indennità di fine rapporto, ciò non accade se l’agente in questione è socio di una srl a cui è intestato il contratto e questo perché una srl non solo non invecchia, ma, per i motivi spiegati sopra, non va neanche in pensione. Quindi se un agente costituisce una srl deve avere bene a mente che al momento della cessazione dell’attività dovuta al raggiungimento dell’età pensionabile avrà comunque diritto solo al FIRR, in quanto il conseguimento di tale diritto da parte del socio della S.r.l. è irrilevante per la società (lo stesso problema vale purtroppo se, nel corso del rapporto, l’agente socio della S.r.l. fosse colpito da invalidità totale e permanente).

Questi sono solo i più importanti aspetti da tenere presenti (altri riguardano le tutele processuali e in caso di fallimento della preponente) e per questo non ci stancheremo mai di dirvi di rivolgervi al sindacato prima di assumere qualsiasi decisione che, come avete potuto comprendere leggendo queste poche righe, può compromettere per sempre alcuni vostri diritti fondamentali. ■

## Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**  
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

**800.86.16.16**

# Agenti: come andare in pensione nel 2023

a cura di **Raffaella Corsetti**

— Direttiva nazionale Federagenti —

**L**a normativa pensionistica Inps attuale è molto complessa. Infatti, si prevedono varie possibilità di raggiungimento di un requisito pensionistico.

Vediamo insieme tutte le opportunità per poter accedere alla pensione nell'anno 2023.

## Pensione di anzianità anticipata

Il requisito contributivo, al fine di poter accedere alla pensione di anzianità Inps anticipata, con la nuova Legge di Bilancio 2023 si è mantenuto a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva. L'età anagrafica non viene menzionata là dove si raggiunge il requisito contributivo.

## Quota 103

In luogo delle precedenti "Quota 100" e "Quota 102" per il 2023 è stata istituita la pensione anticipata flessibile, ottenibile al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni e al requisito contributivo di 41 anni (Quota 103). Ai fini del conseguimento dei 41 anni di contributi gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni) possono richiedere il cumulo dei contributi. Viene esclusa la contribuzione Enasarco. L'ammontare della pensione Quota 103 è quantificato senza operare penalizzazioni o ricalcoli integralmente contributivi, ma non può superare 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. In analogia a quanto già previsto per le pensioni "Quota 100" e "Quota 102", la legge di Bilancio 2023 stabilisce che la "Quota 103" non sia cumulabile con i redditi da lavoro

dependente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento di vecchiaia ordinaria. Sino al compimento dell'età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi.

## Opzione Donna

La legge di bilancio 2023 ha confermato la possibilità per le donne che svolgono attività di lavoro autonomo, di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. Le donne che abbiano maturato entro il 31/12/2022 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari a 60 anni (ridotta di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni) potranno accedere ad "opzione donna" purché, contestualmente, maturino uno dei seguenti requisiti:

- siano conviventi da almeno 6 mesi con un familiare od un affine titolare di legge 1047 articolo 3 comma 3;
- siano titolari di invalidità civile riconosciuta minima del 74%.

## Pensione di vecchiaia

Si accede, invece, alla pensione di vecchiaia Inps con un minimo di 20 anni di anzianità contributiva e 67 anni di età (requisito previsto fino al 31/12/2023). Tale requisito verrà aggiornato in base alla prospettiva di vita ogni biennio.

## Ape Sociale

L'indennità APE Sociale spetta ai lavoratori autonomi, entro dei limiti di spesa, in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero, i quali:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;



b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro autonomo. L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Date le varie opzioni di pensionamento utili, vi invito a rivolgervi alle nostre sedi al fine di poter essere seguiti e salvaguardati nel miglior modo possibile.

SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI

**Federagenti**  
CISAL

- **Consulenza sindacale e legale**
- **Consulenza fiscale;**
- **Richiesta Liquidazione FIRR**
- **Effettuazione conteggi delle indennità di fine rapporto;**
- **Assistenza stragiudiziale e giudiziale;**
- **Conciliazione in sede sindacale;**
- **Verifica del calcolo della pensione Enasarco;**
- **Aggiornamenti sulla professione.**

## CONTATTA LA SEDE NAZIONALE

TEL 06/5037103  
06/51530121  
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  
9.30-13.00 – 14.00 – 18.30)  
OPPURE CONTATTA  
DIRETTAMENTE  
LE SEDI SUL TERRITORIO

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Sono un agente con contratto regolato dagli AEC del commercio e lavoro come plurimandatario benchè in realtà abbia due soli mandati di cui uno (quello per cui vi scrivo) pesa per circa l'80/90% del fatturato annuo. Ora l'azienda con cui ho un contratto dal 2012 ha deciso di togliermi con decorrenza praticamente immediata alcuni importanti clienti, dichiarandosi pronta a corrispondermi un indennizzo. Come si calcola?

**Risposta:** Ovviamente la modifica proposta può essere fatta solo perché il contratto è regolato dall'AEC, altrimenti modifiche unilaterali sarebbero illegittime e lei potrebbe opporsi senza che ciò comporti necessariamente la cessazione del rapporto. Nel suo caso invece l'art. 2 dell'AEC Commercio dispone nella parte che qui rileva che:

*"le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:*

- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (Zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;

Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante.

Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'a-

gente o rappresentante di Commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, Cid iniziativa della casa mandante.

Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.

In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva.

Come vede, quindi, in questo caso la norma fornisce anche la risposta ai fini della quantificazione dell'indennizzo. Pertanto il primo passo sarà quello di determinare l'entità della variazione. Una volta fatto ciò si potrà capire se vi è un periodo di preavviso da rispettare e quindi in caso affermativo in sostituzione di esso sarà dovuta la relativa indennità che dovrà essere calcolata come da esempio che segue: Poiché parla di clienti importanti ipotizziamo che la clientela che le viene sottratta "valga" più del 20% (variazione di sensibile entità) e sia quindi pari al 21% del suo fatturato provvigionale annuo con l'azienda, ipotizziamo inoltre che tale fatturato annuo sia pari a € 40000. In tale

ipotesi l'indennità che le spetterà sarà così determinata:

$\text{€ } 40000 / 100 \times 21 = \text{€ } 8400$  (= valore annuo della riduzione comunicata).

Poiché tali clienti valevano più del 20% del fatturato annuo il termine di preavviso che avrebbe dovuto avere come agente plurimandatario con anzianità superiore a 10 anni sarebbe stato pari almeno al termine di preavviso in caso di comunicazione di risoluzione del rapporto. Quindi il conteggio per determinare l'indennità sarà il seguente:

$\text{€ } 8400 / 12 \times 6 = \text{€ } 4.200$ .

In alternativa lei potrà entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione rifiutare la modifica con diritto a vedersi corrispondere tutte le indennità di fine rapporto.

**Domanda:** Sono un agente plurimandatario con 3 contratti in essere. Il più vecchio risale al 2015, un altro del 2017 e l'ultimo siglato nel marzo 2021, devo dare disdetta perché sono risultato idoneo in un concorso pubblico ed è stato comunicato che entro fine mese saranno inviate le comunicazioni ai vincitori per la presa di servizio che dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi pena la perdita del diritto. Qual è il preavviso che devo dare alle mandanti?

**Risposta:** Se i contratti che ha sottoscritto richiamano tutti gli Accordi Economici Collettivi il preavviso da dare essere dovrà essere pari a 3 mesi. Se invece uno o più contratti richiamano unicamente il codice civile il preavviso, ai sensi dell'articolo 1750, non potrà essere comunque inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Quindi il problema potrebbe seriamente porsi per i contratti firmati nel 2015 e nel 2017 che, laddove non facessero riferimento agli AEC, dovrebbero essere disdetta con un preavviso di 6 mesi. Le consigliamo quindi di farli visionare al più presto da un esperto per avere un quadro chiaro della situazione in cui si trova e per avere eventualmente possibilità di parlare sia con le mandanti sia con l'Amministrazione che dovrebbe assumerla per capire se vi sono (come spesso accade) possibilità di ottenere proroghe al termine della presa di servizio. ■



**Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO. Vai sul Sito Internet [www.FattureAgenti.IT](http://www.FattureAgenti.IT) e attiva subito il Tuo Account.**



**INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI**